

DIFFIDA AGLI ORGANISMI ABILITATI

MODULARIO
M.A.P.



*Ministero
delle Attività Produttive*

DGSPC - Ispettorato Tecnico
Ufficio F2

19 OTTOBRE 2005

20

A tutti gli Organismi
di tipo <<A>> abilitati
ai sensi del DPR 462/2001

Loro Sedi

Oggetto: DPR 462/2001 - attività in contrasto - diffida.

Nel corso dell'attività ispettiva condotta autonomamente da funzionari di questo Ufficio, nonché da documentate segnalazioni provenienti da ASL e dai Servizi di Prevenzione e Sanità Pubblica regionali, è stato rilevato che da parte di taluni Organismi di tipo <<A>>, abilitati ai sensi del DPR 462/2001, continuano ad essere svolte attività in contrasto con le funzioni ispettive di parte terza secondo le UNI CEI EN 45004 di tipo <<A>> (sostituita ora dalla ISO/IEC 17020 "Tipo A") prevista dalla Direttiva ministeriale 11 marzo 2002.

In particolare si rammenta che attività manutentive e di consulenza, nonché i controlli di cui alla norma CEI 64-8 sezione 7, parte V2, fascicolo 710, così come anche la compilazione del relativo registro, sono inibite agli Organismi in indirizzo in quanto lesive della ricordata terzietà a norma della sopra citata UNI CEI EN 45004.

Le predette attività sono invece, come noto, riservate esclusivamente ad altri soggetti, quali società di installazione, professionisti, ecc.

Poiché tali segnalazioni pervengono, nella gran parte dei casi, da soggetti pubblici, in forma documentata, si diffidano gli Organismi in indirizzo dall'intraprendere tali attività o dal cessare immediatamente quelle in essere.

Considerato l'elevato numero di soggetti verificatori, si ritiene necessario che ciascun organismo indirizzi agli stessi una chiara nota informativa sui limiti dell'attività da svolgere, specificando chiaramente quali siano quelle inibite e, tra queste, quelle sopra riportate.

Alla presente nota, trasmessa per e-mail, i legali rappresentanti, i responsabili tecnici e i sostituti responsabili tecnici - a firma congiunta - vorranno dare con la massima urgenza puntuale riscontro a mezzo di lettera raccomandata indirizzata a questo Ufficio, assicurando il rispetto dei principi di cui sopra.

Si preavverte che in assenza di risposta entro il 31 ottobre 2005, si darà corso al provvedimento di sospensione, ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 11 marzo 2002 e, anche in relazione all'ipotesi di recidiva di cui al comma 2, alla proposta di revoca dell'abilitazione.

IL DIRIGENTE

(Ing. V. Monaco)